# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1836-bis)**

# DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 30 luglio 1986 - dell'articolo 1 del**

**DISEGNO DI LEGGE N. 1836**

« *Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo e ad uso diverso da quello di abitazione* »

**d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, LOTTI Maurizio, PIERALLI, MARGHERI, POLLASTRELLI, BISSO, ANGELIN, GRECO, GIUSTINELLI, RASIMELLI, VISCONTI, BAIARDI e FELICETTI**

*assorbito, nella parte non stralciata, nel disegno di legge n. 1892, approvato dall'Assemblea nella predetta seduta pomeridiana del 30 luglio 1986*

## Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso di abitazione è sospesa fino al 31 dicembre 1986.

2. Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi, anche ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e

successive modificazioni, dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora eseguiti, sarà effettuata:

*a*) dal 1° gennaio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi fino al 31 dicembre 1983;

*b*) dal 31 marzo 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1984 ed il 31 dicembre 1984;

*c*) dal 31 maggio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi tra il 1° gennaio 1985 ed il 31 dicembre 1985;

*d*) dal 31 luglio 1987 per i provvedimenti divenuti esecutivi successivamente al 1° gennaio 1986.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per quelli emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numero 1), limitatamente all'uso abitativo, e numeri 2), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

4. Nei confronti dei soggetti titolari di assegnazione di alloggi, in corso di costruzione o ultimati, di edilizia residenziale sovvenzionata ovvero agevolata, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospesa fino all'effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 30 giugno 1987, ferma restando la esclusione per morosità, salvo quanto stabilito dal comma 6.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica altresì agli acquirenti di alloggi di edilizia agevolata anche in base a contratti preliminari aventi data certa.

6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 decadono dal beneficio nel caso di morosità protratta per oltre tre mesi nel pagamento del canone e degli oneri accessori.